



il che è uno dei premi ordinari interessi dell'Azienda, è necessario che la prossigione di incasso, già corrisposta nella misura dell'8% del premio al fondo dell'addizionale rimborsabile, a decorrere dal primo anno di assicurazione venga elevata al 10%.

III - Impegni minimi di produzione e norme di computabilità.

I minimi di produzione per le Agenzie Generali restano invariati (v. alleg. A ai atti).

Riguardo ai criteri di computabilità, mentre appare opportuno di non introdurre alcuna innovazione per i Rami ordinarie e popolari, per quanto attiene al Ramo Collettive si ritiene di introdurre un criterio che salvaguardi gli interessi economici dell'Amministrazione dal fenomeno della decadenza nel settore delle Collettive aziendali sostitutive della iscrizione al Fondo Indennità Impiegati. Sostanzialmente, dall'ammontare dei capitali computabili saranno dedotti i capitali relativi alle posizioni assicurative di emissione non anteriore al 1° gennaio 1956 eliminate nell'anno, con ovvia esclusione delle uscite per morte e invalidità.

IV - Sovraprossigioni ordinarie (Tit. II, Cap. 1, Art. 2/a)